

N. R.G. 80-1 /2026

L.G. 42
2026



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Perugia

III Sezione Civile - Ufficio Procedure concorsuali

Il Tribunale Ordinario di Perugia, III Sezione Civile, Ufficio Procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott.ssa Teresa Giardino Presidente

Dott.ssa Stefania Monaldi Giudice rel.

Dott.ssa Giulia Busti Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 80-1/2026 r.g. promosso da

DI CATERINO SALVATORE (C.F.: DCTSVT79R11A512U), nato ad Aversa (CE) l'11.10.1979 e residente a Città di Castello (PG), Via Campo dei Fiori n. 7 e **CAFIERO MARIO** (C.F.: CFRMRA72E27E919C), nato a Maratea (PZ) il 27.05.1972 e residente a Città di Castello (PG), Via San Florido n. 63, rappresentati e difesi dall'Avv. Stella Rossi per la dichiarazione di:

apertura della liquidazione giudiziale di PERI EMANUELE titolare dell'impresa individuale contrassegnata dalla ditta EPR DI PERI EMANUELE (P.IVA C.F. PREMNL80H01D786V), con sede legale in Umbertide (PG), Fraz. Calzolaro Via Gabriele d'Annunzio n. 2.;



Sent. n. 68/2026 pubbl. il 20/07/2026

Cron. n. : 2583/2026

Rep. n. 108/2026 del 20/07/2026

012585



0-10.585

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di PERI EMANUELE titolare dell'impresa individuale contrassegnata dalla ditta EPR DI PERI EMANUELE (P.IVA C.F. PREMNL80H01D786V), con sede legale in Umbertide (PG), Fraz. Calzolaro Via Gabriele d'Annunzio n. 2;

nomina

la dott.ssa **Stefania Monaldi** Giudice Delegato per la procedura

nomina

Curatore la dott.ssa **Giada Tosti**, la quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art. 130 u.c. CCI* risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;



autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

stabilisce

il giorno **10/02/2027, ore 10:00**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art.



201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata telematicamente al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 14/07/2026

Il Presidente

Dott.ssa Teresa Giardino

Il giudice est.

Dott.ssa Stefania Monaldi

